



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 03/04/2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4038/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

DEL VECCHIO Carmela rapp.ta e difesa dall'avv.to Cesare Soriano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Caserta via Renella n. 32

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 02/07/2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso il provvedimento dell'Inps del 11.08.2020 con il quale l'Istituto chiedeva la restituzione della somma di € 571,46 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2008.

A sostegno del ricorso deduceva di non avere lavorato per gli anni 2006 e 2007, di non avere presentato domanda amministrativa nell'anno 2008 per ottenere la disoccupazione agricola; eccepiva altresì l'intervenuta decadenza nonché la prescrizione decennale del credito azionato nonché invocava la disciplina di cui all'art. 13 comma 2 della legge 412/1991.

Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di dichiarare la decadenza della richiesta di indebito in quanto effettuata dall'Inps oltre il termine di cui alla Legge 412/91 art. 13 e in ogni caso dichiarare l'indebito prescritto ai sensi dell'art 2964 c.c.; dichiarare l'irripetibilità dei trattamenti previdenzialistici, qualora fossero stati percepiti dalla ricorrente; e per l'effetto, accertare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS relativo al recupero della somma di euro 571,46, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, presuntivamente percepiti dalla ricorrente e, di conseguenza, condannare l'Inps all'immediata restituzione delle somme nelle more del giudizio recuperate. Vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che resisteva all'avverso ricorso e concludeva per il suo rigetto per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva.

Ritenuta la causa matura per la decisione all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.

Decadenza

In ordine all'eccepita decadenza annuale dell'INPS – formulata dalla ricorrente – ai sensi dell'art.13 L.n.412/1991, si osserva che l'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.

L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.

La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S.

A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l'I.N.P.S. “*procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*”

In proposito, si è autorevolmente e condivisibilmente affermato il principio per cui l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. 24-01-2012, n. 953, Cass. 20-01-2011, n. 1228 e Cass. 26-07-2017, n. 18551).

Ciò premesso, nel caso di specie, non vi è prova documentale dell'invio da parte della ricorrente all'INPS dei suddetti dati reddituali certi, sicchè non può affermarsi l'operatività del termine decadenziale richiamato in ricorso.

Infine va evidenziato che il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato con l'art. 4, legge 14 novembre 1992, n. 438, non risulta applicabile all'azione di recupero posta in essere dall'Istituto Previdenziale, bensì all'azione dell'assicurato che intende contestare un provvedimento reso dall'Inps in materia previdenziale.

Prescrizione

Venendo al merito com'è noto, l'azione di ripetizione dell'indebito soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. per il principio, Cass. 5-11-2019 n.28436; 10-09-2018, n. 21962; Cass. 21-03-2019, n. 14426).

Nel caso di specie, il credito azionato ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per la quale non è previsto un regime prescrizione speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c.

Pacifico, infatti, è che, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.

Considerato, dunque, che, a modifica del precedente orientamento del giudicante, *melius re perpensa*, tenuto conto di aderire alle pronunce dei Giudici di Legittimità ed all'orientamento consolidato della Sezione Lavoro di questo Tribunale, quale *dies a quo* del termine decennale di prescrizione, non può che farsi riferimento a quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito.

Non ignora il giudicante la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 5624/2009) richiamata dall'INPS in tema di indebito sopravvenuto ad avviso della quale *“l'articolo 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche all'ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi?”*.

Tuttavia, dell'Inps che vuole si faccia decorrere il termine di prescrizione decennale non dalla data di pagamento del trattamento di disoccupazione, bensì da quella successiva del verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo non può essere accolta tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che si è consolidata sul punto.

La circostanza secondo la quale solo a seguito dell'accertamento ispettivo, effettuato a notevole distanza dagli anni di riferimento, l'INPS aveva potuto accertare l'indebito previdenziale, rappresenta un impedimento di fatto, che non vale a fondare l'applicazione dell'articolo 2935 c.c.

Nel caso in esame, infatti, deve escludersi che il termine prescrizione inizi a decorrere dalla data dell'accertamento ispettivo effettuato dall'Inps, atteso che il relativo provvedimento ha natura non costitutiva ma accertativa, con la conseguenza che astrattamente l'Inps avrebbe potuto egualmente esercitare il diritto alla restituzione delle prestazioni indebitamente erogate in assenza dei requisiti per il loro riconoscimento entro i termini di prescrizione ordinaria.

E invero, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., sentt. nn. 10828/2015 e 21026/2014 e ordin. n. 3584/2012), l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli

impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali - salva l'ipotesi di dolo prevista dal num. 8 del citato articolo - non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Orbene, la mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro costituisce impedimento di fatto e non giuridico all'esercizio del diritto alla ripetizione di prestazioni contributive già versate e la stessa non incide sulla decorrenza della relativa prescrizione.

Nel caso concreto, nessun ostacolo di diritto ha impedito all'INPS di acclarare con la dovuta tempestività quanto posto a base della richiesta restitutoria.

Ed invero, nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza della accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato eseguito, occorre distinguere tra la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., e quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo.

In proposito, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso.

Risulta, infatti, invincibile il rilievo che l'azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tunc la situazione giuridica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin dal momento della sua esecuzione, l'effettuato pagamento.

Del resto, siffatta opzione ermeneutica appare l'unica in grado di garantire l'unitarietà e l'intrinseca coerenza del sistema in ragione della sua omogeneità con il principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità per cui la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato decorre ai sensi dell'articolo 2935 c.c. dal giorno del pagamento stesso. Diversamente opinando, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento, attribuendo all'INPS la possibilità *sine die* di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti, pur essendo nella potestà dell'Istituto di verificare in qualunque tempo i presupposti per l'erogazione delle prestazioni.

Conclusivamente, neppure può trovare applicazione, nella fattispecie, la causa di sospensione prevista dall'articolo 2941 n. 8 c.c. ed invocata dall'Inps, secondo cui *“la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del credito e il creditore, finché il dolo non venga scoperto”*.

Invero, l'operatività di tale causa di sospensione della prescrizione ricorre soltanto allorquando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non già una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in

termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. Civ., sentt. nn. 29990 e 26298 del 2017).

Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, siamo in presenza di un debito relativo ad una prestazione (indennità di disoccupazione agricola) pagata in relazione all'annualità 2008, la prescrizione decennale è stata prima interrotta con la diffida di revoca della prestazione raccomandata ar n° 60893330682- 4 del 06/11/2010 (cfr. allegato 2 produzione Inps), in cui si fa riferimento proprio alla domanda di disoccupazione agricola del n°9000446513407 ed al relativo indebito, e poi con successivo sollecito oggetto dell'odierna impugnazione comunicato in data 11/08/2020

Pertanto, nella fattispecie in esame, alcun termine di prescrizione risulta maturato.

Risulta, poi, generica la deduzione relativa al mancato pagamento della somma indebita rivendicata dall'Istituto. Peraltro giova evidenziare che, come emerge dalla documentazione allegata dall'Inps (sul punto non specificamente contestata dalla parte ricorrente nell'atto successivo alla costituzione in giudizio della parte ricorrente) l'istante ha presentato domanda amministrativa n°9000446513407 in relazione alla disoccupazione agricola per l'annualità 2008 ed ha ottenuto il pagamento della stessa nell'anno 2009 (cfr. allegati Inps) .

Ripetibilità

Quanto al profilo della ripetibilità giova evidenziare quanto segue.

La disciplina dell'indebito previdenziale era governata inizialmente dall'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, con cui era stata esclusa la ripetibilità degli indebiti pensionistici conseguenti ad errori dell'ente contenuti nel provvedimento di assegnazione portato a conoscenza dell'interessato, quando l'errore non sia stato provocato dolosamente dal percipiente e la rettifica sia intervenuta ad oltre un anno dall'assegnazione.

La norma di cui all'art. 52 co II della l. 88/89 prevede che *“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscalate rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”*. La disciplina è stata successivamente autenticamente interpretata dall'art. 13 della l. 412/91, secondo cui *“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”*, che, sul presupposto della sua natura innovativa, a sua volta è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (31 dicembre 1991). Ancora l'art. 13 comma 2 della Legge n. 412/1991 prevede che *“L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto*

alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”

In seguito, i commi 260 e 261 della l. 662/96 hanno statuito che *“nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”*

Da ultimo, ai sensi dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”* - *“nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro; Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”*.

Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13, l. 412/1991, essendo le norme successive di carattere transitorio ed eccezionale e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva (nello stesso senso circ. Inps 31/06). In relazione a quanto sopra si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione, si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (ex multis Cass. S.U. 1315/95).

Venendo ora al profilo dell'indebito, come innanzi detto, ratione temporis la fattispecie va disciplinata ai sensi dell'art. 13 citato, che esclude la ripetizione dell'indebito allorquando l'omissione o l'incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta siano già conosciuti dall'ente competente, salvo il caso del dolo. In altri termini, si consente il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'Istituto.

In sintesi, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la

insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (da ultimo Cass. n. 5984 del 23/02/2022). Nel caso di specie, appare evidente il dolo della ricorrente atteso che la disoccupazione agricola è divenuta indebita, in seguito alla redazione del verbale ispettivo allegato dall'Istituto, con il quale si annullavano tutti i rapporti di lavoro svolti alle dipendenze della azienda agricola Diana Rosa in Riardo, ivi compresi quelli della ricorrente, stante il loro carattere fittizio. Nella specie la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2007 per 51 giornate perdendo il requisito contributivo delle 102 giornate indispensabile per ottenere il pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2008.

Ne consegue che la ricorrente ha intrapreso un rapporto di lavoro fittizio con la predetta azienda agricola solo al fine di percepire tali prestazioni previdenziali e, pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati non sono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) nulla per le spese di lite

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Roberta Gambardella